FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2070/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 0072/TFNSVE/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Accursio Gallo - Componente (Relatore)

Gino Scaccia - Componente

Marina Vajana - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Loredana Germanò - Componente

Roberto Leoni - Componente

Antonino Piro - Componente

Enrico Vitali - Componente

Paola Balducci - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0072/TFNSVE/2026-2027, 0072 - Ricorso proposto dalla società ANTENORE SPORT PADOVA (matricola 949527) contro la società A.S.D. ALBIGNASEGO CALCIO (matricola 932848) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore TOSATO STEFANO (matricola 6971753);

In data 10 ottobre 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore TOSATO STEFANO (matricola 6971753).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, stante la mancata prova in atti della notifica del ricorso a controparte, considerata altresì l'incompetenza, a decorrere dal 1° luglio 2026, del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, per effetto delle modifiche all'articolo 99 NOIF introdotte dal Comunicato Ufficiale n. 198/A del 27 aprile 2026, dichiara inammissibile il ricorso.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Accursio Gallo — Stanislao Chimenti

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai